Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 33 del 26/02/2021

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

Oggetto: Affidamento servizio di lavaggio interno ed esterno degli autoveicoli di servizio per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila - Fornitore Stazione di servizio Esso di Eftoski S.r.l. - CIG Z0930C8813.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il DPCM 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila, nella persona dell'Ing. Raniero Fabrizi, dal 03.03.2016 al 31.12.2018;

Considerato che in data 20 novembre 2018 l'Ing. Raniero Fabrizi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020

Visto il rinnovo del contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 durata fino al 31 dicembre 2021;

Verificato che, in merito all'acquisizione del servizio analogo a quello oggetto del presente provvedimento, non sono attive convenzioni quadro della CONSIP, della Centrale acquisti e del MEPA, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre;

Considerato che a seguito di una verifica sul territorio risulta che la Stazione di servizio Esso di Eftoski fornisce il servizio di cui necessita l'Ufficio senza la formula "fai da te" ma con operatori specializzati, al prezzo per singolo lavaggio sia interno che esterno pari ad € 15.00 (quindici/00) oltre IVA (22%) pari ad € 3,30 (tre/30), per un totale di € 17.30 (diciassette/30);

Considerato che in relazione a questa procedura di affidamento l'Amministrazione ha acquisito il codice identificativo gara (CIG) Z0930C8813;

Rilevato che a seguito di una verifica sul territorio risulta che la ditta Stazione di Servizio Eftosky snc V.le Corrado IV n.50 67100 L'Aquila P.IVA 01586960666 fornisce il servizio di cui necessita l'Ufficio e pertanto di dover impegnare per il servizio di cui trattasi un importo pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA (22%) pari ad € 33,00 (trentatre/00), per un totale di € 183,00 (centoottantatre/00);

Precisato che l'oggetto del contratto consiste nell'affidamento di lavaggio interno ed esterno degli autoveicoli;

Visti gli artt. 3 e 6 della L.136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n.187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n.217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in relazione a questa procedura di affidamento l'Amministrazione ha acquisito il codice identificativo gara (CIG Z0930C8813;

Rilevato pertanto di dover impegnare per il servizio di cui trattasi un importo pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA (22%) pari ad € 33,00 (trentatre/00), per un totale di € 183,00 (centoottantatre/00);

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse rinvenibili nello stanziamento previsto dal Ministero dell'Interno, Contributo per le spese di funzionamento dell'USRA annualità 2021.

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all'affidamento del servizio di lavaggio interno ed esterno degli autoveicoli di servizio per l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila;
3. che a seguito di una verifica sul territorio risulta che la ditta Stazione di Servizio EFTOSKI snc V.le Corrado IV n.50 67100 L'Aquila P.IVA: 01586960666 fornisce il servizio di cui necessita l'Ufficio pertanto di dover impegnare per il servizio di cui trattasi un importo pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) oltre IVA (22%) pari ad € 33,00 (trentatre/00), per un totale di € 183,00 (centoottantatre/00);
4. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Interno, Contributo per le spese di funzionamento dell'USRA annualità 2021.
5. di stabilire che i codici identificativi gara sono i seguenti: CIG Z0930C8813;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'USRA.

L'Aquila, 26/02/2021

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano